

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464);	Franchi Franco 12
Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214);	Gaspari Remo, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> 6, 7, 9, 10, 12, 13 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27
Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586)	Riggio Vito . 4, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 28
3	Soddu Pietro, <i>Relatore</i> 6, 9, 11, 12 13, 15, 17, 18, 24, 28
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> 3, 4, 6, 7, 10 11, 12, 13, 14, 16, 17 18, 19, 21, 24, 27, 28	Strumendo Lucio 6, 8, 13, 14 15, 18, 22, 23, 28
Bertoli Danilo 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21	Tassi Carlo 4, 8, 12, 19, 21
Chiriano Rosario 4, 6	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Ciaffi Adriano 6, 7, 9, 10, 13, 14 17, 21, 22, 23, 26, 27	Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4574) 28
Ferrara Giovanni 22, 23, 25, 26, 27	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> 28

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della dirigenza statale e delle pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464) e delle proposte di legge Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214); Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della dirigenza statale e delle pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tortorella ed altri: « Nuova disciplina della dirigenza pubblica »; Caria: « Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali ».

Il ministro per la funzione pubblica, onorevole Remo Gaspari, ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire prima delle 17,30 a causa di concomitanti impegni di Governo. Pertanto, la seduta è sospesa sino alle 17,30.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 5 del nuovo testo del disegno di legge n. 3464, scelto come testo base.

Gli onorevoli Bertoli, Ciocci Carlo Alberto e Chiriano hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Funzioni ed attribuzioni del dirigente superiore).

1. Al dirigente superiore competono, oltre alle funzioni vicarie dei dirigenti generali, le funzioni di direzione di servizi centrali dipendenti organicamente dal ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, le funzioni di coordinamento degli uffici cui sono preposti i dirigenti, quelle di esecuzione di specifici programmi, di studio, ricerca, vigilanza ed ispezione, nonché l'espletamento di incarichi speciali.

2. Il dirigente superiore esercita i compiti amministrativi relativi:

a) alla direzione di servizi centrali e di uffici periferici di particolare importanza con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, con conseguente rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi, salvo quanto dispone la legge 25 marzo 1958, n. 260, ovvero all'attività di studio, ricerca, proposta e vigilanza sull'esecuzione di programmi;

b) alla realizzazione di singoli programmi ad esso affidati;

c) all'esercizio dei poteri indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 2.

3. Il dirigente superiore, nelle materie di competenza, può chiedere parere agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere a rilievi degli organi di controllo.

5. 01.

VITO RIGGIO. Ritengo che tale articolo aggiuntivo sia da ritenersi precluso, considerato che abbiamo già escluso in precedenza il riferimento alla qualifica di dirigente superiore.

ROSARIO CHIRIANO. Insisto per la discussione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ritengo l'articolo aggiuntivo 5.01 precluso dall'approvazione dell'articolo 4.

CARLO TASSI. Il fatto che l'articolo 4 già preveda una qualifica relativa al tipo di dirigenza non esclude la possibilità di individuare nuove qualifiche dirigenziali e, quindi, di prevedere la figura del dirigente superiore.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Tassi per la precisazione, ma ribadisco l'esattezza della tesi dell'onorevole Riggio. Prima di procedere all'approvazione dell'articolo 4, infatti, si è svolta un'ampia discussione e nel predisporre il testo definitivo di quell'articolo abbiamo inteso mantenere l'unicità di qualifiche. Ne consegue che dovranno intendersi preclusi, oltre all'articolo aggiuntivo 5.01, tutti gli emendamenti che riproporranno questioni analoghe, salvo quel che concerne la questione relativa alle cosiddette tabelle dirigenziali.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Funzioni ed attribuzioni del dirigente).

1. Al dirigente compete, secondo l'articolazione degli organi e degli uffici del-

l'amministrazione, l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, di studio, ricerca, vigilanza e ispezione, nonché l'espletamento di incarichi speciali.

2. Il dirigente esercita i compiti amministrativi relativi:

a) alla direzione di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di pari rilevanza, con conseguente rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi, salvo quanto dispone la legge 25 marzo 1958, n. 260, ovvero all'attività di studio, ricerca, proposta e vigilanza sull'esecuzione di programmi;

b) alla direzione di uffici delle amministrazioni periferiche di particolare rilevanza, con funzioni di coordinamento e di vigilanza su uffici di livello inferiore;

c) alla realizzazione di singoli progetti ad esso affidati;

d) all'esercizio dei poteri indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 5, comma 2, nonché, entro i limiti di valore fissati dal dirigente generale, dei poteri previsti nella lettera d) del medesimo articolo 5, comma 2.

3. Il dirigente può fornire direttamente risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 2, sostituire la parola: dirigente con le seguenti: dirigente di primo livello.

6. 1.

Balbo, Bassanini.

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le seguenti parole: di studio, ricerca, vigilanza e ispezione.

6. 4.

Binetti, Riggio.

All'articolo 6, comma 2, lettera a), dopo le parole: non inferiore aggiungere le parole: in genere.

6. 5.

Binetti, Riggio.

All'articolo 6, comma 2, lettera d), sostituire le parole: nonché, entro i limiti di valore fissati dal dirigente generale, dei poteri previsti nella lettera d) del medesimo articolo 5, comma 2 con le seguenti: nonché i poteri assegnati direttamente o per delega dal dirigente generale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 5, comma 2-bis.

6. 2.

Barbieri, Forleo.

All'articolo 6, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: entro i limiti di valore fissati dal dirigente generale.

6. 6.

Binetti, Riggio.

All'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Quando è preposto ad un ufficio periferico può formulare anche richieste di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione.

6. 3.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,
Chiriano.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Funzioni del vice dirigente).

1. Ai vice dirigenti sono attribuite per un biennio funzioni vicarie dei dirigenti preposti alle direzioni di uffici centrali e periferici o alla realizzazione di progetti,

nonché funzioni di studio, ricerca, proposta e vigilanza anche sull'esecuzione dei programmi. Allo scadere di tale periodo, il consiglio di amministrazione può valutare il servizio prestato e deliberare la proroga di tale periodo per un ulteriore biennio. Nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione sul servizio prestato, alla scadenza del primo o del secondo biennio, il funzionario vice dirigente è inquadrato nella dotazione organica della IX qualifica funzionale, anche in posizione soprannumeraria, conservando *ad personam* il trattamento economico in godimento.

6. 01.

Binetti, Riggio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Funzioni del vice dirigente generale).

1. Ai vice dirigenti generali sono attribuite funzioni vicarie dei dirigenti generali preposti alle direzioni generali o ad uffici equiparati o alla direzione di programmi speciali, nonché funzioni di studio, ricerca e vigilanza.

6. 02.

Binetti, Riggio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-quater.

(Attribuzioni delle qualifiche di vice dirigente e di vice dirigente generale).

1. Le funzioni di vice dirigente e di vice dirigente generale sono conferite per merito comparativo nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente ai vice dirigenti con cinque anni e ai dirigenti con tre anni di servizio effettivamente prestato, avuto riguardo principalmente al servizio svolto ed alla misura dei risultati conseguiti. Il procedimento e i criteri per il merito comparativo di cui al presente

comma sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. 03.

Binetti, Riggio.

LUCIO STRUMENDO. Ricordo che nella seduta precedente la Commissione ha deliberato di accantonare, oltre agli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02 e 4.03, anche l'ultima parte del mio emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che l'emendamento 4.4 è stato ritirato con la riserva di ripresentarne l'ultima parte.

Poiché gli onorevoli Balbo e Bassanini, presentatori dell'emendamento 6.1, non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

VITO RIGGIO. Ritiro gli emendamenti 6.4 e 6.5 di cui sono cofirmatario.

LUCIO STRUMENDO. In assenza dei presentatori, faccio mio l'emendamento 6.2 che definisce le funzioni del dirigente facendo riferimento non ai limiti di valore, ma a quanto contenuto nell'articolo 5, comma 2-bis, in modo da mantenere un carattere generale, non preciso e circoscritto.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ritengo superfluo l'emendamento 6.2 ed esprimo parere contrario.

ADRIANO CIAFFI. Ritengo improponibile l'emendamento 6.2, in quanto collegato ad emendamenti non approvati.

LUCIO STRUMENDO. Ritiro l'emendamento 6.2.

VITO RIGGIO. Con riferimento all'emendamento 6.6 di cui sono cofirmatario, faccio presente che tale emendamento è stato presentato per evitare che i limiti di valore fissati dal dirigente generale siano eccessivamente ristretti e che egli si « autoattribuisca » tutte le funzioni. Ab-

biamo comunque deciso di lasciare al dirigente generale gli atti previsti dall'articolo 3, evitando, però, ripeto, che possa conferire valori talmente bassi da renderne nulla la portata.

PRESIDENTE. Onorevole Riggio, il rischio da lei paventato è teorico, perché in realtà il dirigente generale è interessato a decentrare molti compiti.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Sono della sua opinione, signor presidente. Al momento, appare prematuro estendere determinati principi ai dirigenti, visto che già i dirigenti generali hanno competenze senza limiti di spesa.

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Riggio, poiché è senz'altro opportuno sottolineare la questione da lei richiamata, potrebbe ritirare l'emendamento 6.6 e trasferirne il contenuto in un apposito ordine del giorno che inviti il Governo a realizzare il massimo decentramento.

VITO RIGGIO. Sta bene, signor presidente: ritiro l'emendamento 6.6 e mi riservo di presentare un ordine del giorno in materia.

ROSARIO CHIRIANO. Invito i colleghi ad approvare l'emendamento 6.3 di cui sono cofirmatario.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bertoli ed altri 6.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli articoli aggiuntivi 6.01, 6.02 e 6.03, in seguito alle deliberazioni della Commissione in ordine all'articolo 4 del provvedimento, risultano preclusi.

ADRIANO CIAFFI. Signor presidente, prima di passare all'esame dell'articolo 7, ricordo che avevamo deciso di riprendere la discussione dell'articolo aggiuntivo Mastrantuono 4.03, da me fatto proprio, dopo la discussione sull'articolo 6, poiché riguarda le funzioni e le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo aggiuntivo Mastrantuono 4.03, fatto proprio dall'onorevole Ciaffi, è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Funzioni ed attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento).

1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento svolgono, al centro e in periferia, funzioni vicarie dei dirigenti, quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compiti di studio, di ricerca, di attività ispettiva ed incarichi speciali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge e altre funzioni di pari rilevanza. Le predette funzioni vengono svolte sulla base delle direttive dei competenti direttori generali, nelle cui attribuzioni rientra anche la compilazione dei rapporti informativi di detti funzionari.

4. 03.

L'onorevole Ciaffi ha proposto di iniziarne immediatamente l'esame. Se

non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Ritengo difficile collegare il contenuto dell'articolo aggiuntivo Mastrantuono e Ciaffi 4.03 al testo dell'articolo 4 già approvato dalla Commissione. Mi sembra che le previsioni dell'articolo 4 precludano tale collegamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ciaffi, le devo ricordare che l'articolo aggiuntivo 4.03, salvo alcune variazioni, riproduce almeno in parte il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3000, già approvato dalla Commissione in sede legislativa. Occorre prestare attenzione, perché si potrebbero determinare inconvenienti dovuti alla successione nel tempo di norme analoghe.

ADRIANO CIAFFI. Illustro le ragioni che mi hanno indotto a fare mio l'articolo aggiuntivo presentato dal collega Mastrantuono. In primo luogo, è vero che, nell'ambito del disegno di legge n. 3000, abbiamo approvato una norma analoga a quella in discussione; tuttavia, proprio per questo ritengo che tale disposizione vada confermata rendendone permanente la vigenza, che nel disegno di legge n. 3000 era prevista soltanto fino all'entrata in vigore della riforma della dirigenza. In secondo luogo, ritengo che le proposte contenute nell'articolo aggiuntivo siano coerenti con l'impianto del progetto di legge in discussione. Si tratta di mettere a regime, signor ministro, una norma che abbiamo già approvato nell'ambito del ricordato disegno di legge e che comunque, se sarà approvata dall'altro ramo del Parlamento, risulterà vigente, ripeto, soltanto fino all'entrata in vigore di questo provvedimento. In sostanza, proponiamo di equiparare gli ispettori generali e i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento ai dirigenti. Prevediamo, infatti, che le loro fun-

zioni siano svolte sulla base delle direttive dei competenti direttori generali, nelle cui attribuzioni rientra anche la compilazione dei rapporti informativi dei citati funzionari. Si tratta soltanto, ribadisco, di mettere a regime una norma già approvata come transitoria.

Tra l'altro, la norma transitoria ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento è stata modificata da questa Commissione per coerenza con gli articoli da 1 a 5 già approvati, nei quali non si prevede più una sola qualifica, bensì due, quella di dirigente e quella di dirigente superiore.

LUCIO STRUMENDO. Faccio presente, innanzitutto, che sono stati appena dichiarati preclusi alcuni emendamenti che prevedevano l'istituzione di vicari dei dirigenti e dei dirigenti generali. Non comprendo, pertanto, per quale ragione dovremmo ora approvare una norma che prevede tali figure, anche se l'articolo aggiuntivo riserva le funzioni vicarie ad ispettori generali e direttori di divisione che occupano posizioni di ruoli ad esaurimento. Inoltre, signor presidente, sottolineo — usando argomentazioni che vanno in senso contrario rispetto a quelle fornite dall'onorevole Ciaffi per sostenere le validità dell'articolo aggiuntivo — che è vero che modificando il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3000 abbiamo fatto riferimento al momento dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza, assegnando agli ispettori funzioni vicarie, ma si è agito in questo modo non perché si intendesse definire le funzioni vicarie bensì in previsione della ridefinizione delle funzioni e delle attribuzioni delle qualifiche. Necessariamente, pertanto, assumeva carattere transitorio la definizione delle funzioni vicarie degli ispettori generali e dei direttori di divisione. Poiché con l'approvazione della legge sulla dirigenza il regime transitorio terminerà, ed essendo già stati dichiarati preclusi gli emendamenti che prevedevano una funzione vicaria del dirigente, ritengo che l'emendamento 4.03 debba ritenersi anch'esso precluso; la sua appro-

vazione, infatti, risulterebbe contraddittoria rispetto alla decisione assunta nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3000.

VITO RIGGIO. Desidero ribadire che quando abbiamo previsto la funzione vicaria come stabile, immaginavamo un meccanismo di accesso attraverso il quale dare una sistemazione definitiva alle figure dei ruoli ad esaurimento. Capisco che nella norma transitoria si sia stabilito che il personale di tali ruoli svolga funzioni vicarie dell'attuale primo dirigente, ma se prevedessimo ciò per i nuovi dirigenti agiremmo in contrasto con la volontà fin qui manifestata, salvo non si intenda per funzioni vicarie una delle articolazioni dei due ruoli previsti. Peraltro, se così fosse, dovremmo specificare cosa si intende per articolazione di livelli e di funzioni. Se parliamo di funzioni non capisco perché siano stati considerati non proponibili gli emendamenti a firma Binetti e Riggio, che intendevano fornire indicazioni di massima entro le quali valutare un'eventuale sistemazione definitiva.

Il problema riguarda, innanzitutto, il fatto che non abbiamo previsto funzioni vicarie dei nuovi dirigenti; con l'emendamento 4.3 finiremmo per considerare transitorio il personale che svolge questo tipo di funzione. In tal caso, chiederei di riaprire la discussione sulla funzione dirigenziale.

In secondo luogo, occorre inserire tale personale nelle norme transitorie, ai fini di un accesso alla qualifica di dirigente pura e semplice. Di fatto si opererebbe l'introduzione di una articolazione per funzioni e non per qualifiche.

CARLO TASSI. Credo che anche in questa situazione trovi puntuale conferma la nostra critica al modo di legiferare. Abbiamo sempre criticato e ci siamo sempre opposti alle cosiddette « leggine » e il disegno di legge n. 3000 è una « leggina ». È nostra convinzione che si debba legiferare con testi unici, ove possibile, o quanto meno con leggi di grande respiro;

vi sono, poi, i nuovi modi, gli « altri » modi, di fare leggi. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha sempre criticato l'uso di formule che in termini legislativi rappresentavano un non senso. Mi riferisco a frasi come « fino all'entrata in vigore della nuova riforma ». Infatti, tale inserto non rappresenta un termine né una condizione, ma dà vita ad una situazione difficile da gestire in seguito all'entrata in vigore della nuova norma.

Senza entrare nel merito, ritengo che sbagliando non si possa andare avanti ed il sistema continua a sbagliare quando approva « leggine » con tali indicazioni e limitazioni. È evidente, peraltro, che la norma di cui al disegno di legge n. 3000 deve essere introdotta quanto meno come norma transitoria nel progetto di legge che stiamo discutendo. Ciò, d'altro canto, non sarebbe stato necessario, in base al concetto che una legge particolare deroga ad una di portata più ampia, se nel disegno di legge n. 3000 non fosse stato inserito quel riferimento.

ADRIANO CIAFFI. Riguardo al riferimento dell'onorevole Tassi all'inserimento della previsione di cui all'emendamento 4.03 come norma transitoria, potrei trovarmi d'accordo, ma desidero, soprattutto, chiarire un altro punto. Ritengo che l'onorevole Riggio, che con l'onorevole Binetti si è fatto promotore degli articoli aggiuntivi 6.01, 6.02 e 6.03, e l'onorevole Strumendo dovrebbero riflettere sul fatto che con tali emendamenti non si intendeva istituire la funzione di vicario, che esiste nell'ordinamento, ma la vicedirigenza. Infatti, il soggetto dei tre emendamenti dichiarati preclusi dal presidente non risulta essere « funzioni vicarie », ma « vice dirigenti ». Non si è voluto introdurre, dunque, l'istituzionalizzazione della qualifica o della funzione di vice dirigente e non certo le funzioni vicarie, perché, se così fosse, avremmo « tagliato le braccia » alla dirigenza: il problema è quello di individuare i funzionari incaricati di svolgere tali funzioni. Recependo la norma transitoria, non stabiliamo un obbligo, ma prevediamo soltanto che al

personale dei ruoli ad esaurimento possono essere attribuite, tra le altre, funzioni vicarie dei dirigenti. Ritengo in ogni caso opportuno disciplinare la posizione dei funzionari in questione. Sottolineo, infine, che la norma che proponiamo non è dirimpente, ma piuttosto conseguente alle decisioni già assunte.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor presidente, l'onorevole Ciaffi ha illustrato la sua posizione chiarendo un aspetto che risultava chiaro fin dall'inizio. È evidente che l'articolo aggiuntivo 4.03 non istituisce un livello dirigenziale. Ma il problema è costituito dall'attribuzione delle funzioni vicarie, perché con l'articolo aggiuntivo si intende innovare la prassi generale secondo la quale, nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni vicarie in assenza del dirigente vengono svolte dal funzionario più anziano in grado, in modo che definirei automatico. Pertanto, non mi sembra opportuno individuare con legge i soggetti ai quali attribuire le funzioni vicarie. Non dimentichiamo che le funzioni individuate dall'articolo aggiuntivo sono in parte corrispondenti a quelle che la legge attribuisce al personale della nona qualifica funzionale. Tra l'altro, gli appartenenti ai ruoli ad esaurimento in questione (in particolare gli ispettori generali) dovrebbero essere i funzionari più anziani. Ritengo, dunque, che le previsioni dell'articolo aggiuntivo possano soltanto complicare la situazione esistente.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Trattandosi di un argomento attinente all'organizzazione interna dei ministeri, ritengo che l'opinione del ministro debba essere condivisa. Se il senso dell'articolo aggiuntivo fosse quello di limitarsi ad attribuire le funzioni vicarie dei dirigenti in caso di loro assenza o impedimento, esso andrebbe riformulato, ma risulterebbe comunque superfluo. Il vero problema è quello di riconoscere la posizione dei funzionari dei ruoli ad esaurimento che da tempo reggono *ad interim* uffici dirigenziali, per mancanza di personale con qua-

lifica di dirigente. Ricordo, per esempio, che funzioni importantissime come quella di intendente di finanza sono a volte ricoperte da personale dei ruoli ad esaurimento. Chi ha svolto importanti incarichi per molto tempo deve ricevere un giusto riconoscimento. Potremo occuparci utilmente di tale materia in sede di definizione della normativa transitoria della riforma in esame, che costituisce sempre il momento più adatto per definire le procedure di raccordo tra il vecchio e il nuovo regime.

ADRIANO CIAFFI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 4.03, riservandomi di ripresentarlo in riferimento agli articoli relativi alle norme transitorie e finali.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Mobilità).

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il trasferimento dei dirigenti può essere disposto anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione ad effettive e documentate esigenze funzionali dell'amministrazione ed alle correlative capacità professionali dei dirigenti stessi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il trasferimento dei dirigenti superiori e dei dirigenti può essere disposto anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, con decreto del ministro dell'amministrazione di apparte-

nenza da emanarsi di concerto con il ministro dell'amministrazione di destinazione.

7. 3.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,
Chiriano.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il trasferimento dei dirigenti di primo livello può essere disposto anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, con decreto del ministro dell'amministrazione di provenienza da emanarsi di concerto con il ministro dell'amministrazione di destinazione, in relazione ad effettive e documentate esigenze funzionali dell'amministrazione ed alle correlative capacità professionali dei dirigenti stessi.

7. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al comma 1, sono abrogate le parole: « sentito il consiglio di amministrazione ».

7. 2.

Bassanini, Balbo.

DANILO BERTOLI. L'emendamento 7.3 contempla un alleggerimento della procedura, in quanto prevede, per il trasferimento dei dirigenti e dei dirigenti superiori, il consenso del ministro dell'amministrazione di appartenenza e del ministro dell'amministrazione di destinazione senza l'intervento del Consiglio dei ministri.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che tale emendamento rappresenti una deroga alla garanzia per il personale dirigente previsto dal-

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Esprimo, pertanto, parere contrario.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Concordo con il parere espresso dal Governo.

DANILO BERTOLI. Alla luce di quanto è emerso, ritiro l'emendamento 7.3.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Bassanini e Balbo, presentatori degli emendamenti 7.1 e 7.2, non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 7.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Incarichi di dirigenza*).

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 15 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernenti, rispettivamente, l'assegnazione dei dirigenti generali alle diverse funzioni e la loro nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro competente, possono essere nominati dirigenti generali, nell'ambito della pianta organica della relativa amministrazione, persone estranee alla amministrazione medesima, con professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con rapporto di natura privatistica, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, e con trattamento economico corrispondente a quello del dirigente generale di ruolo.

2. Con la stessa procedura indicata al comma 1, il Ministro può proporre, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica complessiva dei dirigenti generali di tutte le amministrazioni dello Stato, l'attribuzione delle funzioni di dirigente generale per la progettazione, l'esecuzione e la verifica di specifici programmi, anche a soggetti estranei all'amministrazione, da assumere con rapporto

di natura privatistica, per un periodo non superiore alla durata del programma, con onere a carico degli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento del programma medesimo. Il relativo trattamento economico è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, tenuto conto delle peculiarità, delle dimensioni e della durata del programma.

3. Al personale contemplato nel presente articolo si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le norme in materia di incompatibilità previste per il personale dirigenziale di ruolo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: con professionalità adeguata alle funzioni da svolgere con le seguenti: in possesso di decennale e comprovata professionalità specificamente documentata.

8. 3.

Binetti, Riggio.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile con le parole: di durata pari alle funzioni del ministro che li ha nominati.

8. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 8, sopprimere i commi 2 e 3.

8. 4.

Ciaffi.

All'articolo 8, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. L'amministrazione, in rapporto a specifici programmi, può stipulare con professionisti iscritti nei rispettivi albi contratti d'opera per la loro progettazione

e con società regolarmente costituite contratti per l'attuazione e la verifica degli stessi.

8. 2.

Bertoli, Ciocchi Carlo Alberto,
Chiriano.

VITO RIGGIO. L'emendamento 8.3 è volto a garantire la professionalità per la nomina di esperti con la qualifica di dirigenti generali. A mio avviso, sarebbe opportuno prevedere un'esperienza decennale acquisita in un campo attinente al progetto particolare o al ruolo da assegnare.

PRESIDENTE. Comprendo la *ratio* della disposizione da lei proposta, onorevole Riggio, ma ritengo che andrebbe diversamente formulata. A mio avviso, infatti, la « decennale esperienza » in una professionalità è difficilmente identificabile. Pertanto, l'emendamento potrebbe essere riformulato prevedendo che gli estranei all'amministrazione che possono essere nominati dirigenti generali devono possedere una professionalità specificamente documentata ed adeguata alle funzioni da svolgere. È difficile, infatti, stabilire termini temporali alla professionalità, difficilmente comprimibile in tal senso. Non si tratta infatti di richiedere il possesso di un titolo, ma una qualificazione per la nomina.

VITO RIGGIO. Con l'emendamento 8.3 si vuole evitare, come è accaduto molte volte, soprattutto per le realtà regionali, che nel procedere alla nomina di esperti, l'attenzione alla documentazione sia talmente poco accurata da investire della dirigenza giovani neolaureati. Ritengo, pertanto, che l'indicazione fornita dal presidente colga bene il senso dell'emendamento.

CARLO TASSI. Esiste anche, nelle libere professioni, un termine temporale. Un procuratore legale, infatti, non diventa avvocato — intraprendendo quella che rappresenta, forse, la più libera tra le professioni — se non sei anni dopo il superamento dell'esame.

Un riferimento temporale, dunque, è necessario, anche per evitare che un « figlio di papà », appena laureato, sia considerato un esperto e, come tale, immediatamente assunto ai massimi livelli dirigenziali. Non dobbiamo cadere nell'errore che solo l'anzianità fa grado, ma non ritengo privo di senso l'inserimento di un termine temporale.

VITO RIGGIO. Concordo con l'indicazione fornita dal presidente per una riformulazione dell'emendamento 8.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.3 risulta, pertanto, così riformulato:

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: con professionalità aggiungere le seguenti: specificatamente documentata e.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 8.3 così come riformulato.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo ritiene essenziale la presenza di una garanzia per l'esercizio di tale facoltà di nomina, anche alla luce delle recenti polemiche. Esprimo pertanto parere favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento, così come a qualsiasi altra formula garantista di una obiettiva valutazione della professionalità.

FRANCO FRANCHI. Non ritengo garantista la formula proposta dall'emendamento 8.3; pertanto, il gruppo del MSI-destra nazionale si fa promotore di un emendamento che riprende il testo dell'emendamento 8.3 prima della sua riformulazione. A nostro avviso, è necessario un riferimento temporale obiettivo che non lasci spazio a discrezionalità; la valutazione della documentazione è, infatti, discrezionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi e Tassi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: con professionalità adeguata alle

funzioni da svolgere con le seguenti: in possesso di decennale e comprovata professionalità specificamente documentata.

8. 5.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 8.5.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi e Tassi 8.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Binetti e Riggio 8.3, nella nuova formulazione, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

LUCIO STRUMENDO. In assenza dei presentatori faccio mio l'emendamento Bassanini e Balbo 8.1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ritengo che tale emendamento abbia un ragionevole fondamento da ravvisarsi nella necessità che il ministro assuma la piena responsabilità della scelta di nominare direttore generale persone esterne all'amministrazione. Sottolineo però che, data la durata in carica dei ministri in Italia, si verificherebbero situazioni alquanto « sussultorie ».

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento 8.1 sia in contrasto con quanto precedentemente deliberato con l'introduzione del vincolo relativo alla professionalità del personale in oggetto. L'emendamento, infatti, è volto ad inserire un lemma di natura personale.

ADRIANO CIAFFI. Non solo si trasforma la natura del rapporto fino a farlo divenire di carattere personale, fiduciario, ma si modifica anche l'impostazione del dis-

egno di legge presentato dal Governo. Prevedendo infatti una durata non superiore a cinque anni, si stabilisce un criterio unicamente temporale, mentre con la dizione « di durata pari alle funzioni del ministro che li ha nominati » si prevede un lasso di tempo sicuramente non superiore alla durata in carica del ministro. Sottolineo poi che vi sono ministri che durano in carica anche per più legislature. In realtà, come ha affermato il presidente, una volta effettuata la nomina, se vogliamo ispirarci ai criteri di oggettività che occorre attribuire agli incarichi, la persona che svolge la funzione deve essere svincolata da chi l'ha nominato, salva la facoltà di revocare comunque l'incarico assegnato; ma se la nomina è in qualche modo collegata alla persona che l'ha compiuta, risulta poi difficile la revoca. Pertanto, ritengo che occorra prevedere criteri oggettivi, anche per non contraddire precedenti deliberazioni della Commissione.

LUCIO STRUMENDO. Ci troviamo di fronte a due differenti aspetti. Il primo consiste nell'introduzione di criteri che siano il più possibile oggettivi, garantisti, severi e rigorosi. Per quanto attiene alle nomine di persone chiamate a svolgere funzioni dirigenziali. Argomento diverso è invece quello che riguarda il rapporto intercorrente tra il funzionario ed il ministro; mi pare che tutta l'ispirazione del progetto di legge tenda ad esaltare le prerogative del ministro stesso, quindi dell'autorità politica, valorizzandone la responsabilità. Altra cosa, dicevo, è quella della prefigurazione della durata dell'incarico che, proprio perché è attribuito da un ministro sulla scorta delle sue esigenze, è connesso con il programma, con l'impostazione dell'attività del ministro medesimo che chiama il dirigente a svolgere una determinata funzione. Dobbiamo considerare che stiamo discutendo di dirigenti nominati all'esterno dell'amministrazione, quindi di quella che definirei una specie piuttosto rara.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor presidente, vorrei richiamare il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. La preoccupazione che ebbi presente al momento della predisposizione di quella normativa fu quella di garantire la neutralità della pubblica amministrazione a fronte della durata in carica dei Governi che si succedevano in tempi piuttosto brevi. Occorreva garantire le funzioni della pubblica amministrazione anche di fronte alla fragilità delle maggioranze di Governo, richiamandosi all'esperienza francese. In Francia, infatti, nonostante le ricorrenti crisi di governo della quarta Repubblica, l'amministrazione era rimasta sempre di altissimo livello, il migliore d'Europa: ciò perché una dirigenza qualificata, dotata dei necessari poteri, aveva potuto supplire alla crisi e alla quasi inesistenza del potere politico.

L'emendamento 8.1, a mio giudizio, risulta chiaramente mutuato dalla legislazione statunitense, che si basa sulla durata in carica certa del Governo (quattro anni). Ma una norma come questa potrà essere introdotta nel nostro ordinamento soltanto quando arriveremo ai governi di legislatura. Ma, prima di allora, la possibilità di sostituire il dirigente ad ogni cambiamento del Governo in carica determinerebbe effetti opposti agli intendimenti che ci si propone di raggiungere con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Voglio portare un esempio. Ricordate, colleghi, che per il dipartimento della funzione pubblica non è stato previsto un dirigente coordinatore, anche se questa proposta era stata avanzata, poiché tale figura finirebbe per rivedere e non coordinare l'operato dei dirigenti generali, determinando quindi una sovrastruttura che di fatto rallenterebbe l'attività del dipartimento stesso. Si è previsto che le funzioni di coordinamento siano svolte dal capo di gabinetto del ministro, da quest'ultimo nominato e in carica fino a quando lo rimane il ministro stesso. Pertanto, quando è possibile, quando non

si deve fare capo ad una struttura operativa, tale previsione può essere attuata; ma quando è necessario fare riferimento ad una struttura che assicura l'azione permanente dello Stato, prevedere un avvicendamento al vertice in tempi ristretti come quelli connessi alla durata degli attuali Governi della Repubblica sarebbe un errore: si andrebbe in senso contrario all'obiettivo che vogliamo conseguire con la riforma della dirigenza.

VITO RIGGIO. Qualora fosse approvato l'emendamento 8.1, finiremmo con il sanzionare quella che definirei una degenerazione tipica, per la quale i ministri, di volta in volta, pongono in carica dirigenti generali il cui mandato è talmente ridotto da non portare avanti il programma.

LUCIO STRUMENDO. Ritiro l'emendamento 8.1.

ADRIANO CIAFFI. Con riferimento al mio emendamento 8.4, rilevo che il comma 1 dell'articolo 8 prevede la possibilità di nominare dirigente generale persone estranee all'amministrazione dotate di adeguata professionalità, con un trattamento economico corrispondente a quello del dirigente generale di ruolo. Il comma 2 prevede l'attribuzione di funzioni di dirigente generale per la progettazione, l'esecuzione e la verifica di specifici programmi (quindi per una parte delle funzioni che abbiamo individuato come caratteristiche del dirigente generali). Tali funzioni possono essere assegnate a soggetti estranei all'amministrazione (quindi non alla medesima amministrazione del ministro, ma all'amministrazione pubblica in senso lato). Ne consegue che l'assunzione è operata con un rapporto di natura privatistica anche dal punto di vista economico. Il tutto, nei limiti del 5 per cento della dotazione organica complessiva dei dirigenti generali, e non con riferimento all'organico dello specifico ministero: pertanto, se l'amministrazione statale conta 600 dirigenti superiori, il numero massimo sarà di 30 dirigenti.

L'emendamento 8.4 è soppressivo dei commi 2 e 3, in quanto deriva dalla preoccupazione di introdurre, oltre a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 8, una funzione utile per l'amministrazione, ma che possa essere svolta non utilizzando la qualifica di dirigente generale, ma sulla base di un accordo professionale esterno di consulenza, più proprio per la progettazione, l'esecuzione e la verifica di specifici programmi.

Il ricorso all'esterno riguarda quindi l'attività di progettazione e non quella di alta amministrazione. Ciò è necessario per non dare vita alle disuguaglianze che si determinerebbero se un architetto chiamato a progettare nuove strade guadagnasse 15 milioni al mese mentre un architetto in funzione permanente presso l'amministrazione ne guadagna soltanto tre o quattro.

L'approvazione del comma 1 consentirà, invece, di attingere largamente all'esterno senza provocare disuguaglianze dirimenti nel trattamento economico soprattutto nei ministeri con più dipendenti, anche in considerazione del fatto che si fa riferimento alla sola progettazione, esecuzione e verifica dei programmi, cioè a un compito di professionisti che devono essere retribuiti per quello che meritano.

Posso rinunciare alla soppressione del comma 3 poiché, con l'approvazione del comma 1, e se sarà approvata la restante parte dell'emendamento, è ovvio che tutto il personale deve sottostare alla regola delle incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo.

LUCIO STRUMENDO. Ritengo che il comma 2 dell'articolo 8 e l'emendamento 8.4 dell'onorevole Ciaffi rispondano ad esigenze di tipo diverso. A mio avviso, l'interpretazione dell'onorevole Ciaffi non ha nulla a che vedere con la legge sulla dirigenza. Sono favorevole, pertanto, al mantenimento dell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 8.

VITO RIGGIO. Comprendo le argomentazioni dell'onorevole Ciaffi, ma chi ha

lavorato sul progetto di legge in sede referente ricorderà che con il comma 2 dell'articolo 8 si è voluto inserire la previsione che per un periodo limitato e per l'adempimento di un determinato compito vengono assunti all'interno dell'amministrazione non solo professionisti, come del resto è sempre possibile, ma veri e propri direttori di programma. Si tratta, infatti, di un campo in cui l'innovazione, soprattutto a carattere tecnico, richiede un transitorio apporto dell'esterno che consentirà l'accelerazione dei processi innovativi anche nella pubblica amministrazione.

DANILO BERTOLI. Ritengo che gli emendamenti 8.2 e 8.4 dovrebbero essere discussi congiuntamente. L'emendamento Ciaffi 8.4 tende infatti a sopprimere il comma 2 mantenendo il comma 3, mentre il mio emendamento 8.2 precisa come, in relazione a specifici programmi, si possa ricorrere a professionisti esterni per la loro progettazione ed a società regolarmente costituite per l'attuazione e la verifica degli stessi. Il mio emendamento 8.2 distingue il contratto d'opera per la sola progettazione dall'attuazione e verifica e deve intendersi come sostitutivo del comma 2 e non del comma 3 dell'articolo 8 che resterebbe in vigore in relazione alla nomina di dirigenti generali di cui al comma 1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Il comma 2 nasce dalla possibilità che l'amministrazione ravvisi l'esigenza di provvedere a progetti specifici non permanenti e frequenti, ma di natura speciale, ricorrendo a personale diverso da quello di cui si serve abitualmente. Si tratta di un'esigenza comprensibile e facilmente verificabile nel corso di un processo di aggiornamento e di revisione della pubblica amministrazione.

L'onorevole Ciaffi ha posto una questione relativa all'introduzione di una deroga rispetto alla previsione del comma 1; l'attribuzione dell'incarico di dirigente generale, infatti, è prevista « a parcella » in quanto il progetto è finanziato dal bi-

lancio e nell'ambito del finanziamento rientra l'onorario della persona incaricata. La difficoltà sta nel fatto che tale professionista è assunto con la qualifica di dirigente generale. Da un lato, dunque, il soggetto chiamato dall'esterno ricoprirebbe la qualifica di dirigente generale e, dall'altro, riceverebbe una retribuzione differente rispetto a tutti gli altri dirigenti generali. Il problema evidenziato dal collega Ciaffi non è privo di fondamento. Bisognerebbe comprendere la ragione di tale disposizione, anche se ritengo che il Governo possa giustificarla. Ricordo — lo dico anche per spiegare l'atteggiamento del collega Strumendo — che l'onorevole Tortorella durante le prime fasi della discussione del provvedimento affermò che la portata del progetto di legge era troppo « timida », che occorreva avviarsi verso una maggiore « privatizzazione » delle funzioni per avvicinarsi di più al modello della dirigenza privata. La figura qui prevista è indubbiamente modellata sul privato: personalmente non ritengo che si tratti di una scelta pericolosa. Forse, però, per non fare insorgere difficoltà, si potrebbe prevedere una figura distinta da quella di cui al comma 1 e disciplinarla in modo totalmente diverso.

PRESIDENTE. Ricordo a me stesso e ai colleghi che mentre è fuori discussione — tanto che il collega Ciaffi non propone di sopprimere la figura — l'utilità di disporre in modo flessibile di soggetti altamente qualificati per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, quello che è in discussione è la mancata attribuzione a questi funzionari della qualifica di dirigenti. Chi conosce l'amministrazione comprende le ragioni per le quali, al suo interno, si registrano opposizioni sorde nei confronti di tale attribuzione. Ma in realtà è importante procedere in questo senso perché la non attribuzione al personale in questione della qualifica di dirigenti li farebbe ritornare al rango di meri esperti, con l'unica facoltà di produrre documenti di indirizzo e proporre pareri al ministro. In sede referente, si

era ritenuto di attribuire a tali soggetti la qualifica di dirigente proprio per questo motivo. È necessario, infatti, se non si vuole ricadere nella figura già attualmente esistente, attribuire all'esperto la possibilità di intervenire concretamente nell'amministrazione presso la quale opera.

So che tale scelta potrebbe essere avvertita dall'amministrazione con un malinteso senso di frustrazione; ma si deve comprendere che non sono le leggi a creare i dirigenti bensì i dirigenti che, con l'aiuto delle leggi, creano se stessi. Se manca la qualificazione che il dirigente si attribuisce è difficile, ponendo dei « palletti », operare il salto di qualità che la legislazione offre come opportunità, e non come garanzia, ai dirigenti: il dirigente deve crearsi da sé la garanzia, nei titoli, nelle capacità, nella professionalità. Se si comprendesse già oggi che il possesso fluente di due lingue straniere costituisce il minimo indispensabile per entrare nella selezione dalla quale poi si perviene alla qualifica di dirigente, già assisteremmo ad una piccola rivoluzione culturale da celebrare con soddisfazione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Condivido le sue opinioni, signor presidente e prego i colleghi di considerare la questione calandola nella realtà. Desidero citare un esempio: la funzione pubblica sta avviando a Milano, un complesso di progetti di azzeramento degli arretrati di tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato operanti nel capoluogo lombardo, cominciando dalla giustizia per arrivare agli uffici finanziari. Tali progetti sono finanziati con i 150 miliardi derivanti dall'accordo con i sindacati della scorsa tornata contrattuale e fanno capo ad un comitato di coordinamento il cui vertice è rappresentato dal prefetto di Milano.

Abbiamo compiuto un atto di coraggio affidando il coordinamento al prefetto, il quale risulta già oberato dai normali compiti di istituto: pertanto, quando entreremo nella fase attuativa, mi domando se riuscirà a trovare il tempo per svol-

gere concretamente tali funzioni. In una situazione come quella di Milano, è sembrato naturale operare tale scelta, poiché il prefetto viene riconosciuto da tutte le amministrazioni come il naturale vertice coordinatore. Però, in base alla normativa prevista dall'articolo 8, avremmo potuto individuare un tecnico di qualificato valore cui attribuire le funzioni di coordinamento, operando una scelta maggiormente tecnica dal punto di vista della qualità dei progetti. Ma per coordinare l'operato di amministrazioni che anche a livello locale sono dirette da funzionari di grado elevato è necessaria la qualifica di dirigente generale.

Sono questi i motivi alla base della disposizione in questione: occorre consentire a soggetti che abbiano determinate funzioni di esercitare in modo legittimo i poteri necessari a dirigere l'attività amministrativa.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Condivido pienamente le considerazioni del ministro Gaspari.

ADRIANO CIAFFI. Ritiro l'emendamento 8.4, precisando che l'espressione « estranei all'amministrazione » comprende anche tutti i soggetti comunque estranei alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Certo, onorevole Ciaffi: questo è il significato dell'espressione.

DANILO BERTOLI. Vorrei osservare che se l'amministrazione si orienta per il futuro a procedere per programmi non ha senso porre un limite massimo del 5 per cento.

L'emendamento 8.2, a mio avviso, consentirebbe di superare meglio eventuali ostacoli al buon funzionamento dell'amministrazione che si frapponessero in via eccezionale. In tal modo, invece di rimediare di volta in volta, si individuerebbe una figura *ad hoc* in grado di risolvere il problema per un certo periodo di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Bertoli, l'eventuale ritiro del suo emendamento non

precluderebbe affatto la facoltà per l'amministrazione di stipulare convenzioni in rapporto a specifici programmi.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Vorrei avanzare all'onorevole Bertoli la proposta di trasformare l'emendamento 8.2 da sostitutivo ad aggiuntivo rispetto al comma 2 dell'articolo 8.

DANILO BERTOLI. Sono d'accordo ad una riformulazione in tal senso.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento Bertoli ed altri 8.2 risulta così riformulato:

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'amministrazione, in rapporto a specifici programmi, può stipulare inoltre con professionisti iscritti nei rispettivi albi contratti d'opera per la loro progettazione e con società regolarmente costituite contratti per l'attuazione e la verifica degli stessi.

Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

(*Programmi interministeriali*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere costituiti gruppi interministeriali di lavoro per l'attuazione di specifici programmi, indicando la relativa struttura di supporto. I gruppi di lavoro sono coordinati da un dirigente generale appositamente incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del consiglio stesso, e sono costituiti per il

tempo necessario allo studio, alla definizione ed all'attuazione di programmi complessi a termine.

2. Il dirigente generale direttore del programma, preposto al coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 1, dispone, secondo i criteri ed i limiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il programma, adottato di concerto con i ministri competenti, degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate per la realizzazione del programma, stipulando gli opportuni contratti ed assumendo i necessari impegni di spesa.

3. Analoghe attribuzioni competono ai dirigenti membri del gruppo di lavoro per l'attuazione di parti del programma parziale o settoriale, ad essi assegnate dal dirigente generale, direttore del programma.

4. Il concerto delle amministrazioni interessate, ove richiesto dalla legge, si intende acquisito con la controfirma dei dirigenti membri del gruppo interministeriale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: previa delibera del Consiglio dei ministri con le parole: da emanarsi di concerto con i ministri interessati.

9. 1.

Balbo, Bassanini.

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: previa delibera del Consiglio dei ministri con le seguenti: da emanarsi di concerto con i ministri interessati.

9. 2.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,
Chiriano.

All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono programmi

complessi quelli che siano stati considerati tali dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in seduta plenaria, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. 5.

Binetti, Riggio.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la parola: dispone con le parole: individua gli stanziamenti.

9. 7.

Binetti, Riggio.

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: amministrazioni interessate per la realizzazione del programma aggiungere le seguenti: suddividendo in articoli gli stanziamenti suindicati.

9. 3.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,
Chiriano.

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: stipulando gli opportuni contratti ed assumendo i necessari impegni di spesa con le seguenti: indicando gli organi politici o dirigenziali competenti a stipulare i relativi contratti.

9. 6.

Binetti, Riggio.

All'articolo 9, comma 3, aggiungere dopo la parola: competono le seguenti: ai dirigenti superiori ed.

9. 4.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,
Chiriano.

LUCIO STRUMENDO. In assenza dei presentatori, faccio mio l'emendamento 9.1 che ha un intento semplificativo.

PRESIDENTE. Ritengo che tale emendamento riduca fortemente le garanzie nel conferimento degli incarichi di cui all'articolo 9.

PIETRO SODDU. Sono favorevole all'emendamento 9.1, ma poiché per questo articolo si è mantenuta la formulazione proposta dal Governo, mi chiedo se approvarlo sia davvero utile.

PRESIDENTE. Faccio presente l'estrema pericolosità di questo emendamento, che scardina ogni corretto principio di funzionamento del Governo, poiché i gruppi di lavoro interministeriali coinvolgono le competenze di vari ministeri, e ribadisco il mio parere contrario all'emendamento 9.1.

LUCIO STRUMENDO. Ritiro l'emendamento 9.1.

DANILO BERTOLI. Ritiro l'emendamento 9.2.

VITO RIGGIO. L'emendamento 9.5 di cui sono cofirmatario, introduce una forma di garanzia. Esso, infatti, prevede che siano programmi complessi quelli considerati tali dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione su richiesta del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che prevalessero le valutazioni provenienti da organi governativi. L'emendamento prevede una valutazione preliminare del Presidente del Consiglio; propongo pertanto il seguente emendamento che tiene conto delle preoccupazioni espresse nell'emendamento 9.5:

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: sentito ove lo ritenga il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

9. 8.

VITO RIGGIO. Ritiro l'emendamento 9.5.

CARLO TASSI. Faccio mio l'emendamento Binetti e Riggio 9.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 9.8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Binetti e Riggio 9.5 ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Tassi.

(È respinto).

VITO RIGGIO. L'emendamento 9.7 di cui sono cofirmatario si propone l'individuazione degli stanziamenti in modo che, considerata la responsabilità di tipo politico, rimanga una delibera del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il decreto del Presidente del Consiglio previsto al comma 2 precisa già i criteri ed i limiti per l'ultimo degli stanziamenti; l'emendamento 9.7 è dunque superfluo.

VITO RIGGIO. Lo ritiro; ritiro altresì il mio emendamento 9.6.

DANILO BERTOLI. Ritiro i miei emendamenti 9.3 e 9.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Responsabilità dei dirigenti).

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa-contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti sono responsabili nei confronti del Governo del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e dal Ministro competente per materia, dei termini e

delle norme di procedimento previsti da leggi o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Il risultato ritenuto negativo è contestato con atto formale del Ministro, sentito il dirigente generale di settore, se trattasi di dirigente; ove gli addebiti riguardino il dirigente generale, il Ministro, contestati gli addebiti, qualora non accolga le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei ministri per i conseguenti provvedimenti.

4. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, dei dirigenti a giustificazione del risultato della gestione.

5. Il risultato negativo della gestione, accertato per i dirigenti generali dal Ministro mediante gli organismi indicati all'articolo 2, comma 3, comporta per i predetti, secondo criteri di gradualità:

a) la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità;

b) il collocamento a disposizione dell'amministrazione di appartenenza per la durata di un anno, con conseguente perdita dell'indennità connessa alle funzioni svolte;

c) il collocamento a riposo, secondo le modalità previste dall'articolo 19, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in caso di inadempienze di rilevante gravità o ripetute.

6. Il risultato negativo della gestione, accertato per i dirigenti dal dirigente generale, qualora il ministro non accolga le giustificazioni addotte, comporta, secondo criteri di gradualità, gli effetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma precedente. I provvedimenti relativi sono adottati dal ministro, su proposta del dirigente generale competente, sentito il consiglio di amministrazione.

7. Nei confronti dei dirigenti generali con rapporto di natura privatistica si procede alla revoca dell'incarico, con le procedure indicate ai commi 3 e 4.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: dagli uffici cui sono preposti e aggiungere, in fine, le parole: nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

10. 1.

Balbo, Bassanini.

All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole dagli uffici cui sono preposti ed aggiungere, in fine, le parole nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

10. 3.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

All'articolo 10, sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

2. L'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e dal ministro competente per materia, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da leggi o da regolamenti, nonché la completa realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Gli incarichi di funzione vengono assegnati o revocati in relazione alle esigenze di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, degli obiettivi da perseguire nonché delle caratteristiche dirigenziali e professionali dei singoli dirigenti.

10. 5.

Ciaffi.

All'articolo 10, sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

3. L'attività degli uffici e la gestione delle risorse vengono esaminati annualmente, in ciascuna amministrazione, dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 2; i risultati negativi emersi in tale sede vengono contestati al dirigente generale o al dirigente con atto personale del ministro.

4. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, dei dirigenti a giustificazione del risultato della gestione.

5. Qualora non vengano accolte le giustificazioni addotte, il ministro trasmette gli atti alla sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, di cui al successivo articolo 12.

6. La sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sentiti i diretti interessati ed accertati i risultati negativi della gestione, propone, secondo criteri di gradualità:

a) la rimozione della funzione esercitata, con la conseguente perdita della relativa indennità;

b) il collocamento a disposizione dell'amministrazione di appartenenza per la durata di un anno, con conseguente perdita dell'indennità di funzione;

c) il collocamento a riposo, secondo le modalità previste dall'articolo 19, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in caso di inadempienze di rilevante gravità o ripetute.

7. La proposta è indirizzata al ministro competente, che provvede, per i dirigenti, in conformità alla proposta medesima. Per i dirigenti generali, il ministro riferisce al Consiglio dei ministri, che può provvedere anche in difformità a quanto stabilito dal Consiglio superiore.

8. La revoca dell'incarico di funzione può essere disposta dal ministro, sia per i dirigenti generali che per i dirigenti, con efficacia immediata, salvi in ogni caso i diritti derivanti ai dirigenti dalla succes-

siva pronuncia del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

9. I termini, le modalità, le garanzie per gli interessati e gli altri elementi del procedimento di cui al precedente comma 6 sono definiti dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dal successivo articolo 12. In ogni caso, il Consiglio superiore è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi dalla ricezione degli atti.

10. Nei confronti dei dirigenti generali con rapporto di natura privatistica si procede alla revoca dell'incarico, con le procedure indicate ai commi 3 e 4.

10. 2.

Ferrara, Strumendo, Forleo.

All'articolo 10, comma 6, aggiungere dopo le parole accertato per le seguenti: i dirigenti superiori ed.

10. 4.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

Poiché gli onorevoli Balbo e Bassanini, presentatori dell'emendamento 10.1, non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

DANILO BERTOLI. Ritiro l'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ciaffi 10.5.

ADRIANO CIAFFI. Collegli, l'emendamento 10.5 tende a conservare, in positivo, disposizioni che nel testo già approvato dalla Commissione in sede referente risultano enunciate in termini negativi. Esso prevede che i dirigenti, in relazione al raggiungimento o meno degli obiettivi, possano essere confermati o revocati. Nell'attuale formulazione dell'articolo, la forma per attuare tale principio, e cioè l'assegnazione o la revoca dell'incarico, è posta in termini che definirei un po' « paternalistici », che mal si confanno al ruolo del dirigente. Il risultato negativo è contestato con atto formale — comma 3 —

chiaramente invocando un procedimento disciplinare. In relazione a una funzione di alta amministrazione come quella svolta dal dirigente, il procedimento disciplinare deve riguardare la responsabilità connessa all'adempimento dei propri doveri, e non le migliori o peggiori qualità dimostrate nel raggiungere gli obiettivi. In realtà, se un dirigente non opera in maniera soddisfacente, è sufficiente revocargli l'incarico senza sottoporlo a procedimenti disciplinari che prevedono sanzioni come la rimozione, il collocamento a disposizione e il collocamento a riposo. È questa la *ratio* del comma 3 del mio emendamento 10.5. Mi sembra una scelta più dignitosa nei confronti della dirigenza, che va senz'altro giudicata per il suo comportamento, ma non punita se non consegue determinati obiettivi.

CARLO TASSI. Condivido le osservazioni del collega Ciaffi. Il mancato conseguimento degli obiettivi non deve essere motivo di un giudizio di tipo disciplinare, anche perché, se mi è consentito, l'intelligenza non è obbligatoria: naturalmente, se un dirigente è intelligente è meglio, ma se non lo è non può diventarlo improvvisamente. Se un determinato incarico è ricoperto da un dirigente incapace, il giudizio di responsabilità dovrebbe essere effettuato nei confronti del responsabile politico che gli ha affidato quel determinato incarico.

Mi dichiaro pienamente favorevole all'emendamento Ciaffi 10.5.

LUCIO STRUMENDO. L'impostazione del collega Ciaffi, che pone in termini positivi le disposizioni previste dall'articolo 10 è interessante; tuttavia, non possiamo giungere a soluzioni semplicistiche. Se è stata compiuta la scelta di un determinato dirigente, che è stato incaricato di ricoprire una determinata funzione, e si accerta che non ha le qualità necessarie o che non si sono verificate le condizioni per le quali le sue qualità si esprimessero, non per questo si deve dimettere il ministro competente. Quindi concordo con l'introduzione di norme nel rispetto

del principio del contraddittorio per le persone interessate, ma a mio avviso tali norme devono consentire la rimozione dall'incarico attribuito. Pertanto, dovremmo utilizzare l'emendamento dell'onorevole Ciaffi senza sopprimere i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10, ma soprattutto mantenendo il comma 5, che individua il procedimento da seguire in caso di non raggiungimento degli obiettivi che si sono perseguiti.

VITO RIGGIO. Comprendo lo spirito dell'emendamento 10.5, ma faccio presente che stiamo tentando di svincolare i dirigenti dalle « pastoie » che hanno impedito all'amministrazione italiana di agire come avrebbe dovuto; chi accetta di svolgere il ruolo dirigenziale pur essendo a conoscenza dell'eventuale carenza delle condizioni ambientali, deve accettare anche un giudizio circa il rendimento complessivo.

Non interpreto, dunque, l'articolo 10 in termini punitivi nei confronti del dirigente, bensì in termini di sollecitazione all'assunzione di un ruolo realmente dirigenziale. Se infatti il dirigente ha segnalato la sussistenza di condizioni che impediscono lo svolgimento del ruolo, nulla si può imputargli; in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, invece, deve essere riconosciuta al ministro la possibilità di rimuoverlo o di metterlo a disposizione. Concordo, dunque, sulla seconda parte dell'emendamento, ma non ne comprendo l'impianto complessivo. Perché capovolgere tale impostazione come se si trattasse di stabilire norme di principio cui l'azione amministrativa deve ispirarsi? Abbiamo già detto che l'azione amministrativa deve essere ispirata a criteri di efficacia e di efficienza.

ADRIANO CIAFFI. Condivido nella sostanza la tesi formulata dall'onorevole Riggio riguardo alla rimozione dall'incarico in seguito al mancato raggiungimento dell'obiettivo, ma ritengo che il testo dell'articolo contenga qualcosa in più. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è accertato da un nucleo di valuta-

zione il cui compito non è quello di chiarire le responsabilità, bensì proprio se il risultato sia stato negativo. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la rimozione della funzione con perdita dell'indennità; si tratta, pertanto, di una sanzione disciplinare.

È previsto il collocamento a disposizione per un anno con la conseguente perdita dell'indennità di funzione, che ammonta a metà stipendio perché un nucleo esterno di valutazione ha osservato, per esempio, che gli appartamenti progettati non sono stati costruiti. Se si trattasse di un comportamento colpevolmente inefficiente comprenderei la sanzione, poiché la colpa si paga in termini disciplinari, ma se il provveditore agli studi di Roma o di Milano non riesce a gestire in modo adeguato la graduatoria degli insegnanti o ad assegnare tutti gli incarichi entro il 15 ottobre si può prevederne la rimozione dall'incarico, ma non la messa a disposizione come punizione.

In caso di inadempienze ripetute o di rilevante gravità, infine, è previsto il collocamento a riposo.

GIOVANNI FERRARA. Vorrei osservare che alla base dei provvedimenti da adottare nei confronti dei dirigenti vi è l'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dagli organi governativi di cui al comma 2 dell'articolo 10.

ADRIANO CIAFFI. Nelle prime righe del comma 5 dell'articolo 10, si stabilisce che il risultato negativo della gestione è accertato, per i dirigenti generali, dal ministro mediante gli organismi indicati all'articolo 1, comma 4, e cioè i nuclei di valutazione. Anche all'articolo 2, comma 3, si fa riferimento a nuclei di valutazione composti di norma da dirigenti generali appartenenti alla pubblica amministrazione o da esperti esterni ovvero, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione. Ciò significa, per esempio, che il giudizio negativo di una società di revisione o dell'Orga di

Milano comporta non la revoca del direttore generale del personale, ma la sua sostituzione e messa a riposo, trasformando una valutazione tecnica in valutazione disciplinare.

Ritengo, pertanto, le sanzioni di cui ai paragrafi *a)* e *b)* improprie, in quanto si tratta di sanzioni disciplinari conseguenti a valutazioni di tipo efficientistico.

GIOVANNI FERRARA. Non è così.

LUCIO STRUMENDO. Vorrei innanzitutto osservare che le tre forme di intervento sanzionatorio sono riferite (mantenendo una loro conseguenza logica nei vari commi) ad un presupposto ben preciso, cioè l'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Presidente del Consiglio, dal Consiglio dei ministri e dal ministro competente in materia. Solo per effetto di tale inosservanza si attiva il procedimento di accertamento sullo stato oggettivo dei risultati di gestione e si introducono tutte le forme di garanzie di contraddittorio da parte del dirigente.

Una ulteriore considerazione riguarda l'emendamento 10.2 presentato dal gruppo comunista, che introduce una forma di tutela e di garanzia nei confronti del dirigente sottoposto a giudizio di accertamento sul suo operato, per evitare che si possano esercitare arbitrii nei suoi confronti per giudizio del nucleo di valutazione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Nel corso degli interventi si sono chiaramente delineate le diverse posizioni. L'emendamento 10.5 attribuisce al potere politico una elasticità di intervento che l'articolo 10 non prevede; la soluzione proposta nel testo predisposto in sede referente prevede una procedura complessa con una gradualità degli interventi che possono essere adottati in relazione ai difetti di gestione rilevati.

Mi sembra che quella che l'onorevole Ciaffi chiama una sanzione disciplinare venga irrogata nel momento in cui emergono gravi difetti di informazione agli or-

gani politici da parte del dirigente generale.

Sul piano strettamente giuridico la norma in esame contiene già alcune garanzie. Indubbiamente, dobbiamo renderci conto che questa materia sarà oggetto di un contenzioso piuttosto pronunciato.

L'emendamento Ciaffi 10.5 trasferisce questo genere di decisioni alla responsabilità del potere politico, compiendo una scelta sulla quale il Governo si rimette alla Commissione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. L'articolo 10 del testo approvato dalla Commissione in sede referente, fino al comma 4, è lo stesso del disegno di legge governativo. La Commissione ha modificato solo il comma 5, lettera a), introducendo un'ulteriore articolazione delle conseguenze per il dirigente del risultato negativo della gestione.

L'emendamento presentato dall'onorevole Ciaffi propone una sorta di rovesciamento dell'impostazione dell'articolo 10 del testo approvato in sede referente. Mentre quest'ultimo contiene disposizioni enunciate in termini negativi, l'emendamento Ciaffi 10.5 propone una loro formulazione in positivo. Tale rovesciamento potrebbe aprire la strada per l'inserimento di un'ulteriore garanzia nel procedimento disciplinare previsto dall'articolo 10. Si deve tener conto, infatti, che il comma 2 pone alcuni « paletti » all'accertamento dell'inosservanza, da parte dei dirigenti, degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, prescrivendo la necessità, in quel contesto, di valutare le condizioni organizzative ed ambientali e la disponibilità di personale e di mezzi.

Ritengo che si possa pervenire ad una disciplina tale da soddisfare sia le esigenze poste dall'onorevole Ciaffi sia quelle che ispirano l'articolo 10.

Il terzo capoverso dell'emendamento Ciaffi 10.5 introduce una soluzione apparentemente più « morbida », che, in realtà, pone il Governo nella condizione di procedere alla pura e semplice rimozione dall'incarico del dirigente, senza al-

cun procedimento disciplinare né la necessità di fornire particolari giustificazioni. Il meccanismo proposto appare molto snello e lineare, ma dovrebbe comunque essere modificato sulla base di quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 10, cioè condizionando la revoca dell'incarico a situazioni oggettive.

L'onorevole Ciaffi propone un meccanismo che non necessita di particolari garanzie, perché affida al ministro la responsabilità di rilevare le carenze del dirigente provvedendo alla sua destituzione.

PRESIDENTE. Nutro qualche preoccupazione sulle sorti della legge, in quanto avverto il pericolo che gli aspetti qualificanti del testo approvato in sede referente vengano messi in discussione.

Mi allarma la dichiarazione con la quale il ministro si è rimesso alla Commissione sull'emendamento Ciaffi 10.5; essa costituisce il segno che il Governo non fa dell'articolo 10 una questione di fondo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Non vorrei dare l'impressione di voler recuperare potere.

PRESIDENTE. Tutti sappiamo che i ministri sono transeunti. Nessuno può immaginare che lei, signor ministro, agisca *pro domo sua*. A parte la stima nei confronti della sua persona, sarebbe infantile la preoccupazione di salvaguardare un potere che è del tutto precario.

La questione è un'altra: il Governo aveva impostato il disegno di legge, e la Commissione aveva seguito tale impostazione, sulla base di un criterio del tutto separato dai problemi del rapporto disciplinare, per quanto riguarda le vicende della posizione dirigenziale. So che tra i dirigenti dello Stato esistono preoccupazioni al riguardo, ma questi funzionari devono fare i conti con se stessi: o accettano la specialità della funzione dirigenziale e rinunciano al diritto comune del pubblico impiego, oppure, non volendo rinunciare a quella disciplina generale, non sono più « dirigenti », ma semplicemente

l'apice di una certa carriera. In questo secondo caso, la funzione dirigenziale sarebbe svolta dai ministri e dai sottosegretari, cioè proprio quello che si intendeva evitare con il disegno di legge, distinguendo la sfera politica da quella amministrativa.

Da queste considerazioni deriva la necessità di mantenere la specialità dell'intera vicenda concernente il rapporto dirigenziale. Capisco e condivido le disposizioni dell'emendamento Ciaffi che si sforzano di mettere in positivo enunciazioni che nel testo dell'articolo risultano in termini negativi; ciò che mi preoccupa è la soppressione dei commi 5, 6 e 7. Secondo il sistema vigente, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, può sospendere dall'incarico e collocare a disposizione il dirigente generale. Ma nell'emendamento 10.5 tale facoltà non è prevista, quando invece ritengo che dovrebbe essere possibile collocare a disposizione il dirigente generale — attribuendosene la responsabilità con delibera del Consiglio dei ministri — che non è in condizione di affrontare la delicatissima funzione di vertice che gli è stata affidata, e che è cosa diversa dal rapporto di pubblico impiego.

In conclusione, invito l'onorevole Ciaffi a riformulare l'emendamento 10.5, limitandosi a porre in termini positivi ciò che l'articolo 10 detta in negativo. I rimanenti commi dell'articolo dovrebbero rimanere intatti, poiché in caso contrario ci troveremmo di fronte ad una riforma della dirigenza completamente diversa dal progetto originario del Governo. Se l'emendamento 10.5 fosse approvato nella sua attuale formulazione, dovrei sospendere la discussione per verificare se i gruppi mantengono il loro consenso al prosieguo dell'esame in sede legislativa, risultando modificata la logica di fondo del progetto di legge.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, condivido le sue preoccupazioni e considero fondate le motivazioni da lei addotte. D'altra parte, non ci siamo nascosti i problemi insorti e poi sottoposti all'at-

tenzione della Commissione nell'ultimo scorcio del dibattito. Proprio per questo, abbiamo presentato l'emendamento 10.2 che consente di conservare l'ispirazione originaria del testo consentendo al contempo di avere garanzie circa il procedimento nei confronti dei dirigenti generali.

Non vorremmo che la votazione dell'emendamento Ciaffi 10.5 possa provocare la preclusione del nostro emendamento 10.2.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Colleghi, nel mio precedente intervento sono stato guidato soprattutto dalla preoccupazione di non apparire come un rappresentante del Governo che in effetti recupera potere politico. L'emendamento Ciaffi 10.5 affida al potere politico una più ampia sfera di valutazioni. Tutto ciò si ricollega ad una discussione, anche piuttosto vivace, che a suo tempo si svolse in materia in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Uno degli argomenti fonte di dibattito più acceso fu proprio la valutazione della responsabilità, perché i dirigenti invocavano garanzie che li rendessero più sicuri nell'esercizio delle proprie funzioni. Peraltro il testo dell'articolo 10 appare notevolmente aggiornato rispetto alle disposizioni del 1972, perché ipotizza lo svolgimento di attività per programmi e obiettivi e perché appare orientato a stimolare l'impegno del dirigente preposto alla loro attuazione, che comunque non risulta privato di garanzie. Se l'obiettivo non è raggiunto per ragioni diverse dalla negligenza o dall'incapacità, il dirigente è ampiamente tutelato. Egli è chiamato ad esporre preventivamente le difficoltà connesse alla realizzazione degli obiettivi programmati. Nessuno ha la possibilità politica di rimuovere un dirigente se egli si applica con tenacia, professionalità e impegno adeguati al perseguimento dell'obiettivo. Indubbiamente, l'ultima parte dell'articolo è sanzionatoria. Peraltro, è vero che il risultato negativo della gestione, accertato per i dirigenti generali dal ministro mediante gli organismi indi-

cati all'articolo 2, comma 3, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità, ma non mi pare si possa parlare di sanzione disciplinare considerato che la perdita si riferisce all'indennità connessa alla qualità della prestazione professionale richiesta, che non vedo a quale titolo potrebbe essere mantenuta, non essendo più esercitata la prestazione in oggetto.

Il paragrafo b) prevede il collocamento a disposizione dell'amministrazione di appartenenza per la durata di un anno con conseguente perdita dell'indennità connessa alle funzioni svolte. Per essere obiettivi, a tale proposito, dobbiamo tenere presente il numero dei prefetti a disposizione, e non solo per un anno, presso il Ministero dell'interno. Conosco prefetti a disposizione per parecchi anni e ritengo che fissare il limite di un anno rappresenti, tutto sommato, una garanzia, in quanto crea il diritto, trascorso l'anno, ad un nuovo incarico in cui mettere a prova le proprie qualità e professionalità, dimostrando di valere nonostante l'errore commesso. Si tratta di un'interpretazione che consente di giudicare la sospensione come una certezza di ritorno alla funzione dirigenziale.

Il collocamento a riposo, infine, fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vale a dire una normativa che dopo quasi venti anni di applicazione non ha, a mio avviso, causato gravi danni nella sua applicazione.

ADRIANO CIAFFI. Si tratta di una normativa disciplinare.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Sì, ma in tutti questi anni non ha prodotto danni.

Se vogliamo creare uno spirito nuovo, l'articolo 10 offre una garanzia senza minacciare il dirigente in modo eccessivo e prevedendo sanzioni di natura soprattutto morale che colpiscono l'immagine del dirigente ed il suo prestigio; del resto, se l'obiettivo viene mancato per incapacità

ed incuria, occorre pure agire in qualche modo. I competenti uffici del ministero, d'altro canto erano favorevoli all'emendamento 10.5.

ADRIANO CIAFFI. Come il ministro ha osservato, ritengo che ci troviamo di fronte ad una questione importante che non può essere racchiusa nei limiti politici che ci siamo posti; se la questione va affrontata, infatti, non si può non farlo per mantenersi entro un binario che ci permetta una rapida conclusione.

Vorrei, in ogni caso, compiere un ulteriore sforzo di chiarimento della mia posizione. Al di là del giudizio degli uffici alle dipendenze del ministro, ci troviamo di fronte ad un grave problema di correttezza costituzionale. Ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare, vi è anche la responsabilità politica. Non mi si venga a dire che il prefetto viene messo a disposizione, perché un procedimento volto ad accertare una responsabilità disciplinare va usato nel suo ambito proprio. Se lo stesso procedimento viene utilizzato per una responsabilità diversa, diviene improprio. Un dirigente qualificato come incapace e incompetente è rovinato per il resto della carriera e se ciò è il risultato di un provvedimento di natura politica, discrezionale, bene, ma se è il risultato del giudizio di un organo improprio, perché tecnico e non giudicante, che stabilisce l'incompetenza attraverso un procedimento di contraddittorio, confondiamo il giudizio politico-amministrativo con quello disciplinare. Del resto le sanzioni stanno a dimostrare che si tratta di provvedimenti disciplinari, in quanto la sospensione per un anno rappresenta una punizione. Anche alcuni colleghi non condividono tale aspetto.

GIOVANNI FERRARA. Noi prevediamo un altro organo.

ADRIANO CIAFFI. L'emendamento Ferrera ed altri 10.2 presenta una formulazione più corretta, sottolineando che si tratta di un giudizio di natura sostanzial-

mente non politica, non amministrativa, ma amministrativa-disciplinare, ed attribuendo la valutazione non alla discrezionalità di un ministro o di un nucleo di valutazione, ma ad una sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ci troviamo di fronte ad una logica più corretta, per cui un funzionario incompetente viene giudicato da un organo sicuramente più garantista di quanto non sia un ministro o un nucleo di valutazione che non giudica la persona o la capacità, ma è chiamato a verificare la completezza o meno della realizzazione degli obiettivi; valutando quindi i risultati e non il direttore del programma che li ha prodotti. La conclusione non deve configurarsi in una declaratoria di raggiungimento o meno degli obiettivi, quasi ad investire di responsabilità oggettiva la loro realizzazione: non si sono raggiunti gli obiettivi, ergo ti sospendo per un anno. Ciò, infatti, rappresenta una conseguenza incongrua e censurabile.

Vorrei ricordare ai colleghi che il comma 2 dell'articolo 10 presenta due riferimenti; oltre all'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, vengono evidenziate anche la mancata (e passi) e incompleta realizzazione degli obiettivi programmati. Ciò significa, in sostanza, che un alto commissario antimafia, dirigente generale nominato prefetto, ha come obiettivo quello di sconfiggere la mafia, e vorrei sapere quale nucleo di valutazione...

GIOVANNI FERRARA. Stai estremizzando il concetto, collega Ciaffi.

ADRIANO CIAFFI. Nella fattispecie il mio esempio — un pò caricato, non dico esasperato — non è fuori luogo. Stiamo parlando di dirigenti generali e nella nuova impostazione della legge, risultante dagli articoli 1 e 2, il dirigente generale è la qualifica, non il livello, perché è stata introdotta una modifica profonda da questo punto di vista.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Chi ha detto che la dirigenza è un livello?

ADRIANO CIAFFI. Lo dice il disegno di legge governativo, per il quale la qualifica dirigenziale unica viene articolata in due livelli. Secondo le modifiche finora apportate, la dirigenza è ordinata su due qualifiche ciascuna delle quali può essere articolata in livelli.

Signor presidente, stiamo parlando di dirigenti generali, cioè di alta amministrazione. Dove potrebbe essere collocata nell'ambito della dirigenza l'alta amministrazione? La mia risposta è: nella dirigenza generale e nelle figure ad essa equiparate (prefetti di prima classe, ambasciatori, ragioniere generale dello Stato). Ai dirigenti generali dovrà essere imputata la realizzazione degli obiettivi assegnati dal Governo, per cui, di conseguenza, la loro mancata o incompleta realizzazione ne comporterà la revoca.

GIOVANNI FERRARA. È esatto!

ADRIANO CIAFFI. Vorrei assicurare il presidente che intendo confermare pienamente la validità di questo principio affermato nel testo approvato in sede referente! Anzi, poiché gli indirizzi generali vengono fissati dal Governo, ritengo debba essere quest'ultimo ad avere il potere di revoca del dirigente. Tale potere non può essere attribuito ad un organo improprio, non politico; deve essere attribuito o al Governo o al singolo ministro, con le garanzie cui lei, signor presidente, ha fatto riferimento.

Non condivido che la revoca — strumento da me più o meno chiaramente previsto nell'emendamento 10.5, che pure sono disponibile a modificare — si trasformi in una sanzione disciplinare conseguente ad un giudizio in contraddittorio. La revoca non è, a mio avviso, una sanzione disciplinare, ma un normale rimedio ispirato al principio di buona amministrazione.

Mentre la perdita dell'indennità è una conseguenza naturale della revoca dalla-

funzione, il collocamento a riposo o la messa a disposizione per un anno costituiscono tipici provvedimenti disciplinari, conclusivi di un giudizio che dovrebbe seguire all'accertamento dei risultati della gestione compiuto dal nucleo di valutazione.

Il procedimento disciplinare, il giudizio in contraddittorio e la sanzione sono tre istituti impropri rispetto ad una decisione che attiene all'ambito della responsabilità politica e di alta amministrazione. Tutti gli altri tipi di responsabilità devono essere perseguiti secondo le ordinarie norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Sono, tuttavia, disponibile a ricercare una soluzione unitaria che tenga conto sia di quanto ho proposto con l'emendamento 10. 5, sia delle indicazioni contenute nell'emendamento Ferrara ed altri 10.2, nel senso di chiarire con maggiore precisione che la mancata o incompleta realizzazione degli obiettivi comporta la revoca del dirigente, da intendersi non come sanzione disciplinare, ma come rimedio a tutela del buon governo e della efficienza dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni testé rese dall'onorevole Ciaffi lasciano intravedere la possibilità di pervenire ad un'intesa sui problemi posti dall'articolo 10. A tale fine ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Tuttavia, confermo per intero le preoccupazioni da me già manifestate in precedenza, in quanto la natura degli emendamenti presentati fa ritenere che la Commissione si trovi di fronte ad un quadro politico profondamente diverso da quello esistente nel momento in cui è stato richiesto il trasferimento dei progetti di legge in sede legislativa.

Dico questo perché, dalla prossima seduta, la Commissione lavorerà in regime di tempo contingentato, per cui invito i deputati ed i gruppi a selezionare gli emendamenti presentati, altrimenti sarebbe estremamente azzardato fare previsioni sui tempi di approvazione del prov-

vedimento, poiché esisterebbe il rischio di una reazione tale da incidere sul mantenimento della sede legislativa.

Sarebbe estremamente negativo se la Commissione non riuscisse a concludere la discussione di questo importante provvedimento di riforma della dirigenza.

Invito altresì il relatore Soddu, al quale va sempre il ringraziamento della Commissione e mio personale per il lavoro compiuto sino a questo momento, ad utilizzare il tempo che ci separa dalla prossima seduta per giungere ad una positiva soluzione delle questioni poste non solo dall'articolo 10, ma anche da quelli successivi, sui quali pure sono stati presentati emendamenti la cui approvazione modificherebbe profondamente sia il quadro del disegno di legge originario sia il testo approvato in sede referente, con probabili conseguenze sull'ulteriore *iter* del provvedimento.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, condivido il suo richiamo all'esigenza di rispettare le intese che hanno consentito il trasferimento in sede legislativa del provvedimento e, da questo punto di vista, l'articolo 10 è uno dei nodi principali. Per quanto ci riguarda, riteniamo necessario introdurre un criterio di valutazione della responsabilità dirigenziale fortemente legato al problema dell'indennità di funzione. È pertanto possibile tenere distinte le questioni relative alla responsabilità dirigenziale da quelle connesse ai procedimenti disciplinari.

VITO RIGGIO. L'esigenza di fondo è quella di distinguere gli aspetti connessi alle varie forme di responsabilità del dirigente da quelli collegati all'indennità di funzione che, non rientrando nel trattamento economico del dirigente in senso stretto, costituisce un elemento di incentivo e quindi deve essere revocabile.

PIETRO SODDU, Relatore. È necessario distinguere nettamente i due aspetti. La natura del provvedimento di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 è

diversa da quella dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c).

PRESIDENTE. Colleghi, poiché l'attività di alta amministrazione ha caratteristiche diverse da quella di amministrazione, occorre attribuire al regime giuridico della dirigenza carattere di specialità, perché in caso contrario la riforma non sarebbe in grado di operare efficacemente.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1990.

Comunico che la V Commissione bilancio, in data odierna, e la XI Commissione lavoro, in data 11 aprile 1990, hanno espresso parere favorevole.

Ricordo che la Commissione ha iniziato la discussione del disegno di legge nella seduta del 5 aprile scorso.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È indetto il 4° censimento generale dell'agricoltura che avrà luogo nel corso dell'anno 1990.

2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia

e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

(È approvato).

ART. 2.

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 131 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991.

(È approvato).

ART. 3.

1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'articolo 2, la somma di lire 50 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresì la spesa per le prestazioni che devono svolgere i rilevatori, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava inoltre la somma di lire 1 miliardo da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione del

censimento, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

4. Sulla predetta autorizzazione di spesa grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto centrale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento e disposti dall'Istituto stesso.

5. L'Istituto centrale di statistica, per l'esecuzione di operazioni censuarie che comportino l'utilizzazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, può deliberare con la procedura prevista dall'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la partecipazione a consorzi o a società consortili che spongano di tali strumenti.

(È approvato).

ART. 4.

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente dal comune stesso.

2. I comuni nel cui territorio risultano più di quattrocento aziende agricole, secondo l'elenco redatto dalle stesse amministrazioni comunali, possono affidare l'incarico di rilevatore, per motivate esigenze in sede locale, a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché a persone non dipendenti dalla pubblica Amministrazione, purché siano in possesso dei requisiti culturali e professionali indicati nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricol-

tura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

(È approvato).

ART. 6.

1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo accordo di comparto, incrementeranno il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di una quota pari al rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.

2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie, sarà erogata secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il pagamento di un gettone di presenza, pari a lire 30.000 lorde per seduta, ai compo-

menti delle commissioni di studio costituite dal presidente dell'Istituto centrale di statistica per l'esame dei problemi connessi con l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1990-1991.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresì la spesa, pari all'1,7 per cento dello stanziamento di lire 59 miliardi per l'anno 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno 1991, da portare ad incremento del fondo di incentivazione per essere destinato al personale dell'Istituto centrale di statistica addetto alle operazioni censuarie.

(È approvato).

ART. 8.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese relative alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari del censimento.

2. L'Istituto centrale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 1 a soggetti esterni e, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali dotati di strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso.

3. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 9.

1. È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

(È approvato).

ART. 10.

1. Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposi-

zioni in materia di segreto di ufficio recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

(È approvato).

ART. 11.

1. L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati.

3. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 12.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 ed a lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1990

tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge è rinviata alla seduta di domani, 19 aprile 1990, al termine della seduta della

Commissione per le comunicazioni del presidente sul programma e sul calendario dei lavori, convocata per le 15,40.

La seduta termina alle 20,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 21 maggio 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO